

## RICERCA & SVILUPPO

### DIRITTO ALL'OBLIO, NUOVA TUTELA PER UN PROBLEMA SEMPRE CRESCENTE

Accade ormai sempre più spesso che privati cittadini, PMI e multinazionali chiedano allo Studio Legale di riferimento notizie circa la necessaria rimozione da motori di ricerca e pagine web di notizie false e dati fuorvianti relativi a situazioni a loro riconducibili avvenute in passato.

Il "diritto all'oblio", ovvero il diritto dell'interessato ad ottenere la cancellazione e la rinuncia ad ogni ulteriore diffusione dei dati personali che lo riguardano, è ormai una realtà diffusa per quelle aziende o quei soggetti privati che quotidianamente hanno qualche commistione con il mondo internet.

A livello europeo la Direttiva 95/46/CE e, in Italia, il nostro Codice sulla protezione dei Dati Personali sanciscono già la tutela, per determinati casi, della cancellazione delle notizie non veritiere.

Ricca di spunti è anche la Giurisprudenza comunitaria e nazionale (vedi su tutte la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea *Google Spain and Inc. vs Agencia Espanola de Proteccion de datos e Mario Costeja Gonzales*). La CGUE ha infatti sancito che i motori di ricerca hanno l'obbligo, in presenza di determinate condizioni (mancanza di necessità dei dati rispetto alle finalità originarie che ne avevano giustificato la raccolta, revoca del consenso, decisione di autorità, illecito trattamento, truffa, frode ecc.) di rimuovere dall'elenco dei risultati di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative ad una persona, nonostante tali contenuti siano già stati cancellati dalla relativa pagina web di rimando.

Google ha già predisposto dei moduli per effettuare in autonomia tali rimozioni.

Ma cosa accade se la pagina non viene cancellata o, peggio, se questo crea nel frattempo un gravissimo danno all'immagine aziendale o personale?

Il primo strumento è la richiesta all'editore di modifica o cancellazione. Se l'esito è negativo, si apre la strada del ricorso al Garante della Privacy. Possibile anche il ricorso alla giustizia ordinaria per la riparazione dei danni subiti.

Attenzione quindi alla riservatezza dei dati in Rete, che sempre più spesso possono essere oggetto di travisamenti e rischi concreti di danno all'immagine.

Il Team R&S dello Studio CRdM